



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale ordinario di Teramo in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi                      Presidente  
Dott. Flavio Conciatori                  Giudice  
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio              Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, esaminati gli atti ed i documenti del procedimento r.g. p.u. n. 3-1/2024 e sentito il Giudice relatore, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda congiunta di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato in data 04/01/2024 da FORLINI CRISTIAN e FORLINI SANTE, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Emilia Valentini (c.f. VLNMLE60P68I741D) presso il cui studio in Teramo, alla via Giannina Milli, n. 15, sono elettivamente domiciliati in forza di procura in calce al ricorso;

-ricorrenti-

OGGETTO: apertura liquidazione controllata del patrimonio.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno chiesto la apertura della procedura di liquidazione dei loro patrimoni ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII.

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata con l'assistenza di un difensore munito di valida procura alle liti, presupposto idoneo a sopperire, secondo la corretta ermeneusi dell'art. 269, co. 1 CCII, che sancisce l'obbligatorietà della assistenza dell'OCC per il caso in cui il ricorso sia presentato personalmente dal debitore, alla mancata assistenza dell'OCC nella presentazione del ricorso.

E' applicabile alla presente procedura, in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, co. 2 CCII, la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII atteso che i ricorrenti hanno la propria residenza in Sant'Egidio alla Vibrata (TE), comune compreso nel relativo circondario, rilievo che consente di ritenere che essi abbiano, ai fini di tale norma, il centro dei propri interessi principali nella predetta località.

La domanda è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto i ricorrenti risultano essere gravati da debiti di origine parzialmente comune.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 66, co. 3 CCII dovranno, tuttavia, rimanere distinte le relative masse attive e passive e, per conseguenza, sarà necessaria l'apertura di due distinte procedure di liquidazione controllata.

In seno a ciascuna procedura l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà soddisfare, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, i creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità che il ricavato della liquidazione del patrimonio dell'uno sia destinato alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro.

Anche gli adempimenti di cui all'art. 272 CCII dovranno essere espletati in modo separato dal liquidatore in relazione a ciascuna procedura di liquidazione.

Alla applicabilità, come sopra affermata, della disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III CCII alla procedura di liquidazione controllata aperta su domanda del debitore consegue



l'applicabilità al presente procedimento dell'art. 39, co. 1 e 2 CCII e, per l'effetto, in seno al necessario vaglio di compatibilità di cui all'art. 65, co. 2 CCII, la necessità di verifica, da parte del Tribunale, della allegazione alla domanda dei seguenti documenti, e ciò anche alla luce del contenuto del previgente art. 14 ter l. n. 3/2012 e dell'art. 269, co. 2 CCII: 1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni dei ricorrenti (stato delle attività, anche ai fini della adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270, co. 2, lett. e) CCII e delle attività demandate al nominando liquidatore ex art. 272 CCII; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2 CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII.

Tale documentazione, anche avuto riguardo al contenuto del ricorso, all'esito di pertinente sollecito del Giudice Delegato, risulta depositata dai ricorrenti.

Deve ritenersi ammissibile il deposito in data 08/01/2024 della relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCII dell'OCC, Avv. Marco Pilò, per ragioni di economia processuale, potendo la documentazione allegata al ricorso essere oggetto di integrazione.

La domanda è ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto i ricorrenti non sono assoggettabili né a liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza. Ed infatti, non emergono dagli atti elementi sufficienti a far ritenere sussistenti tutti i presupposti per la eventuale configurazione di una supersocietà di fatto (arg. ex Cass. n. 7903/2020) tra la fallita SC ITALIAN FASHION SRL di cui FORLINI SANTE è stato socio e amministratore e gli odierni ricorrenti, ancorché il loro stato di sovraindebitamento derivi per la gran parte da garanzie prestate in favore della predetta società.

I ricorrenti non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento, non hanno subito per cause ad essi imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 D.Lgs. 14/2019, non hanno causato il sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode, non hanno compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni, hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica.

Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII in capo ad entrambi i ricorrenti atteso che gli stessi si trovano in stato di sovraindebitamento, come emerge dalla documentazione allegata al ricorso e dalla relazione dell'OCC dalle quali si evince come essi non siano in grado di fare fronte, con le loro sostanze, ai debiti dai quali risultano gravati.

Ed invero, a fronte di una esposizione debitoria propria (escluse le spese della presente procedura) pari ad euro 49.868,45 e di una esposizione debitoria comune a FORLINI CRISTIAN pari ad euro 265.305,74, FORLINI SANTE percepisce uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.000,00 circa quale dipendente della FSC SRLS, è titolare dei diritti di piena proprietà e di nuda proprietà pro quota indivisa su immobili e della quota di partecipazione del 10% nella società FSC SRLS, per un attivo appostato nel piano pari a complessivi euro 44.316,80 (importo comprensivo della somma già versata a titolo di acconto sul compenso dell'OCC).

FORLINI CRISTIAN, a fronte di una esposizione debitoria propria pari ad euro 191.488,83 e di una esposizione debitoria comune a FORLINI SANTE pari ad euro 265.305,74, percepisce uno stipendio mensile netto pari ad euro 1.000,00 quale dipendente della FSC SRLS, è titolare di diritti di proprietà e di nuda proprietà pro quota indivisa su beni immobili, del diritto di proprietà su due autovetture di scarso valore economico, della quota societaria del 10% della FSC SRLS e di 36 mensilità di canoni di affitto per complessivi euro 11.880,00, per un attivo appostato nel piano complessivamente pari ad euro 175.812,43 (somma comprensiva dell'anticipo sul compenso dell'OCC già versato).



La proposta prevede la liquidazione dei beni immobili e mobili di proprietà dei ricorrenti, salva la eventuale rottamazione dei già menzionati veicoli di scarso valore economico.

Non può essere riconosciuta la natura prededucibile al credito relativo ai compensi del difensore dei ricorrenti e degli altri professionisti da essi incaricati atteso che alle predette tipologie di crediti non è espressamente riconosciuta detta natura dall'art. 6 CCII.

Alla luce della relazione dell'OCC in atti deve essere determinato in euro 1.525,72 mensili il limite di reddito non acquisibile alla procedura ex art. 269, co. 1, lett. e) CCII quanto a FORLINI SANTE, unico componente del proprio nucleo familiare, ed in euro 2.542,88 quanto a FORLINI CRISTIAN, il cui nucleo familiare è composto, oltre che dallo stesso, dalla coniuge e da due figlie minori.

Le somme eventualmente eccedenti tali limiti dovranno essere acquisite alla procedura a cura del liquidatore.

La eventuale modifica dei predetti importi sarà disposta con decreto del Giudice Delegato.

Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo patrimoniale dei ricorrenti, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza non verificatasi nel caso in esame, ed in conseguenza di essa; rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile nella presente procedura la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio del debitore alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi, pertanto, che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda mediante la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, CO. 5 e 150 CCII salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Deve disporsi, in particolare, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare R.G. es. imm. n. 180/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo e della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno r.g. es. imm. n. 61/2017, procedure aventi ad oggetto parte del patrimonio immobiliare in titolarità dei ricorrenti, fatta salva la loro proseguibilità su impulso del creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 t.u.b.. Tale norma deve infatti essere ritenuta applicabile in via estensiva alla liquidazione controllata in ottica di interpretazione sistematica dell'art. 270, co. 5 CCII, tenuto conto che l'art. 270, co. 5 CCII richiama *sic et simpliciter* l'art. 150 CCII in tal modo evidenziando come il rapporto tra liquidazione controllata e procedure esecutive individuali sia parificabile al rapporto che intercorre tra liquidazione giudiziale e procedure esecutive individuali. Una differente interpretazione del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII renderebbe priva di contenuto, infatti, per la procedura di liquidazione controllata, la clausola di salvaguardia "*salva diversa disposizione di legge*" contenuta nell'art. 150 CCII espressamente richiamato dall'art. 270, co. 5 CCII. Va tuttavia precisato che la sede nella quale il creditore fondiario potrà soddisfare in via definitiva il proprio credito sarà soltanto quella concorsuale della liquidazione controllata.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti giustificati motivi rilevanti ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII per la mancata conferma del predetto professionista.

Può essere omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti.

P.Q.M.



dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di FORLINI CRISTIAN (c.f. FRLCST84C16A462B), nato ad Ascoli Piceno (AP) il 16/03/1984 e di FORLINI SANTE (c.f. FRLSNT91D03A462R) nato ad Ascoli Piceno (AP) il 03/04/1991, entrambi residenti in Sant'Egidio alla Vibrata, alla Via Giuseppe Verdi, n. 184;

1. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
2. nomina liquidatore l'Avv. Marco Pilò;
3. in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di ciascun ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
4. ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
5. dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura; dispone, in particolare, la sospensione della procedura esecutiva immobiliare r.g. es. imm. n. 180/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Teramo e della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno r.g. es. mob. n. 61/2017, fatta salva la relativa perseguibilità su impulso del creditore fondiario ai sensi dell'art. 41 t.u.b. da accertarsi da parte dei rispettivi Giudici dell'Esecuzione;
6. determina in euro 1.525,728 mensili il limite di reddito del ricorrente FORLINI SANTE ed in euro 2.542,88 il limite di reddito del ricorrente FORLINI CRISTIAN non acquisibili alla procedura ex art. 269, co. 1 lett. e) CCII, in quanto somme necessarie al mantenimento dei rispettivi nuclei familiari;
7. dispone che le somme eventualmente eccedenti tali limiti siano acquisite alla procedura a cura del liquidatore;
8. dispone che la eventuale modifica dei predetti importi sia disposta con decreto del Giudice Delegato su istanza degli interessati;
9. dispone l'acquisizione alla procedura del tfr di eventuale spettanza dei ricorrenti subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;
10. ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili ed agli eventuali beni mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;
11. visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII:  
ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione a ciascuna procedura di liquidazione controllata:  
inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;  
notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;  
entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in



cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico; entro 90 giorni dall'apertura della procedura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato; entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto della assenza del carattere prededucibile dei crediti relativi ai compensi del difensore dei professionisti incaricati dai debitori di cui in parte motiva;

dispone che entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato dei conti correnti delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII; provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale, l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti e al liquidatore.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 18/01/2024.

Il Giudice rel. est.  
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente  
Dott. Carlo Calvaresi

